

Pubblicato il 05/01/2023

N. 00086/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01381/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Rescia,
con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 56;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in
Milano, via Freguglia, 1;

Prefettura di Milano, Engel Italia S.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t.,
non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio rigetto richiesta di accesso agli atti cartella clinica del ricorrente
depositata presso CPR Milano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- è stato trattenuto, a far data dal 19/5/2022, presso il CPR di Milano.

Con istanza del 30 maggio 2022 il difensore del ricorrente ha inoltrato alla Prefettura di Milano, alla Questura di Milano e alla Engel Italia srl, istanza di accesso finalizzata a prendere visione e ricevere copia della documentazione medica in forma integrale, riferita al periodo di trattenimento.

Con pec del 2 giugno 2022 indirizzata alla Prefettura di Milano e alla società Engel Italia srl,

il difensore di parte ricorrente ha inoltre precisato che la copia della documentazione richiesta si riferisce all'integrale documentazione medica custodita nel CPR, alla cartella clinica nel suo complesso, comprendente anamnesi, diario, referti di visite ed esami strumentali, prescrizioni, ecc., al fine di consentire l'esame della correttezza delle cure mediche ricevute e la compatibilità dello stato di salute del ricorrente col trattenimento.

In ragione del silenzio formatosi avverso la detta istanza di accesso parte ricorrente ha proposto il presente ricorso rappresentando il suo interesse a ricevere la documentazione indicata e deducendo la violazione della disciplina di cui all'art. 22 e ss della legge 241/1990.

Risulta costituita in giudizio l'amministrazione intimata la quale afferma, con memoria del 10 ottobre 2022, che il ricorrente avrebbe ricevuto la documentazione richiesta dallo stesso gestore del CPR di Milano.

Con decreto n. 128/2022 parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Alla camera di consiglio del 25 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel corso della quale la difesa del ricorrente ha fatto presente di non

aver ricevuto ancora la cartella clinica richiesta.

Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.

Con il proposto ricorso parte ricorrente chiede di ricevere copia della cartella clinica predisposta nel corso del suo trattenimento presso il CPR, comprensiva del diario clinico a far data dal trattenimento, dei referti delle visite mediche e degli esami strumentali eseguiti, dei farmaci somministrati, per avere contezza del suo stato di salute e delle cure ricevute, in quanto tale documentazione non è stata consegnata, mentre sarebbe stata data copia solo di alcuni dei referti, quasi tutti anteriori al suo trattenimento presso il CPR.

Ed, invero, in relazione alla posizione differenziata e qualificata di parte ricorrente rispetto alla documentazione richiesta, sussistono i presupposti normativamente definiti dagli artt. 22 e ss. L. 241/1990, con particolare riferimento alla presenza di un interesse concreto, diretto ed attuale collegato al tipo di documento richiesto in funzione della rappresentata esigenza di conoscere le modalità diagnostico-terapeutiche riferite al ricovero del ricorrente nel CPR.

L'accesso deve essere considerato non solo ed esclusivamente come un istituto capace di permettere la conoscenza dei documenti amministrativi in via strumentale alla partecipazione procedimentale o alla difesa in giudizio, ma anche come idoneo ad ottenere la conoscenza di atti del procedimento amministrativo ogniqualvolta venga allegata la sussistenza di un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, la cui nozione è più ampia ed estesa rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione, potendo avere ad oggetto atti idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell'istante indipendentemente dalla sussistenza o meno di una loro lesività.

Relativamente alla richiesta della documentazione in questione, dagli atti depositati non risulta provato il rilascio della cartella clinica riferita al ricorrente (atto che per comune esperienza deve ritenersi formato, e dunque sussistente) per cui il ricorso va accolto e, per l'effetto, va condannata Engel Italia srl, in quanto gestore del CPR che detiene la documentazione, a

consentire alla parte ricorrente, nel termine massimo di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, l'accesso e l'estrazione di copia dei documenti richiesti con l'istanza presentata in data 30 maggio 2022, per come specificata con pec del 2 giugno 2022, con esclusione della documentazione nel frattempo ricevuta.

Posto che la Prefettura è intervenuta nel procedimento, concedendo l'autorizzazione all'ostensione della documentazione, come affermato dalla difesa erariale, deve essere poi rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, che si è ritenuto esso stesso corresponsabile dell'attività ostensiva.

In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto ordinato all'amministrazione (per il tramite del soggetto che effettivamente detiene la documentazione) di provvedere entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza a rilasciare la documentazione richiesta e di interesse del ricorrente.

Va confermata l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente ricorrendone i presupposti di cui al d.P.R. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia) per come già risulta dal decreto n. 128 del 20 luglio 2022 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato.

Le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-) lo accoglie e, per l'effetto, condanna a consentire alla parte ricorrente, nel termine massimo di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, l'accesso e l'estrazione di copia dei documenti richiesti con l'istanza presentata il 30.5.2022, per come specificata in data 2.6.2022, nei limiti di cui in motivazione;
-) conferma l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente;
-) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere

Anna Corrado, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Anna Corrado

IL PRESIDENTE

Marco Bignami

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Pubblicato il 05/01/2023

N. 00087/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01365/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1365 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Rescia,
con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 56;

contro

Prefettura di Milano, Engel Italia S.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t.,
non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale è
domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di accesso alla cartella clinica del
ricorrente presso CPR Milano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- è stato trattenuto, a far data dal 10/5/2022, prima presso il CPR di Gradisca d'Isonzo e successivamente presso il CPR di Milano. Essendo affetto da plurime patologie, in merito alle quali ha interesse a far valutare da un medico di fiducia la bontà delle cure ricevute presso il CPR, con istanza del 30 maggio 2022 il difensore del ricorrente ha inoltrato alla Prefettura di Milano, alla Questura di Milano e alla Engel Italia srl, istanza di accesso finalizzata a prendere visione e ricevere copia della documentazione medica in forma integrale, riferita al periodo di trattenimento.

Con pec del 2 giugno 2022 indirizzata alla Prefettura di Milano e alla società Engel Italia srl,

il difensore di parte ricorrente ha inoltre precisato che la copia integrale della documentazione richiesta si riferisce all'integrale documentazione medica custodita nel CPR, alla cartella clinica nel suo complesso, comprendente anamnesi, diario, referti di visite ed esami strumentali, prescrizioni, ecc., al fine di consentire l'esame della correttezza delle cure mediche ricevute e la compatibilità dello stato di salute del ricorrente col trattenimento.

In ragione del silenzio formatosi con riguardo alla detta istanza di accesso parte ricorrente ha proposto il presente ricorso rappresentando il suo interesse a ricevere la documentazione indicata e deducendo la violazione della disciplina di cui all'art. 22 e ss della legge 241/1990.

Risulta costituita in giudizio l'amministrazione intimata la quale afferma, con memoria del 6 settembre 2022, che il ricorrente avrebbe ricevuto la documentazione richiesta dallo stesso gestore del CPR di Milano.

Con decreto n. 124/2022 parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Alla camera di consiglio del 25 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel corso della quale la difesa del ricorrente ha fatto presente di non aver ricevuto ancora la cartella clinica richiesta.

Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.

Con il proposto ricorso parte ricorrente chiede di ricevere copia della cartella clinica predisposta nel corso del suo trattenimento presso il CPR, comprensiva del diario clinico a far data dal trattenimento, dei referti delle visite mediche e degli esami strumentali eseguiti, dei farmaci somministrati, per avere contezza del suo stato di salute e delle cure ricevute, in quanto tale documentazione non è stata consegnata, mentre sarebbe stata data copia solo di alcuni dei referti, quasi tutti anteriori al suo trattenimento presso il CPR.

Ed, invero, in relazione alla posizione differenziata e qualificata di parte ricorrente rispetto alla documentazione richiesta, sussistono i presupposti normativamente definiti dagli artt. 22 e ss. L. 241/1990, con particolare riferimento alla presenza di un interesse concreto, diretto ed attuale collegato al tipo di documento richiesto in funzione della rappresentata esigenza di conoscere le modalità diagnostico-terapeutiche riferite al ricovero del ricorrente nel CPR.

L'accesso deve essere considerato non solo ed esclusivamente come un istituto capace di permettere la conoscenza dei documenti amministrativi in via strumentale alla partecipazione procedimentale o alla difesa in giudizio, ma anche come idoneo ad ottenere la conoscenza di atti del procedimento amministrativo ogniqualvolta venga allegata la sussistenza di un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, la cui nozione è più ampia ed estesa rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione, potendo avere ad oggetto atti idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell'istante indipendentemente dalla sussistenza o meno di una loro lesività.

Relativamente alla richiesta della documentazione in questione, dagli atti depositati non risulta provato il rilascio della cartella clinica riferita al ricorrente (atto che deve ritenersi per comune esperienza formato, e dunque sussistente), per cui il ricorso va accolto e, per l'effetto, va condannata l'amministrazione a consentire alla parte ricorrente, nel termine massimo di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, l'accesso e l'estrazione di copia dei documenti richiesti con l'istanza presentata in data 30 maggio 2022, per come specificata con pec del 2 giugno 2022, con esclusione della documentazione nel frattempo ricevuta.

Posto che la Prefettura è intervenuta nel procedimento, concedendo l'autorizzazione all'ostensione della documentazione, come affermato dalla difesa erariale, deve essere poi rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, che si è ritenuto esso stesso corresponsabile dell'attività ostensiva.

In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto ordinato a Engel Italia srl, in quanto ente gestore del CPR che detiene la documentazione, di provvedere entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza a rilasciare la documentazione richiesta e di interesse del ricorrente.

Va confermata l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente ricorrendone i presupposti di cui al d.P.R. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia) per come già risulta dal decreto n. 124 del 20 luglio 2022 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato.

Le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-) lo accoglie e, per l'effetto, condanna a consentire alla parte ricorrente, nel termine massimo di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, l'accesso e l'estrazione di copia dei documenti richiesti con l'istanza presentata il

30.5.2022, per come specificata in data 2.6.2022, nei limiti di cui in motivazione;

-) conferma l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente;

-) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere

Anna Corrado, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Anna Corrado

IL PRESIDENTE

Marco Bignami

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.